



DETERMINAZIONE N. **1681** del **29 LUG. 2014**

Atti n. 746/2014

CONVENZIONE CON LA SCUOLA MILANESE DI PSICOTERAPIA ISIPSE' (ISTITUTO DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA PSICOANALITICA DEL SE' E PSICOANALITICA RELAZIONALE), PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PER PSICOTERAPEUTI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA in data 24.01.2014 la nota della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia denominata "ISIPSE'", con sede legale in Roma, via Tacito, 7 e sede periferica in via Copernico, 59 Milano (C.F. 08600691003), con la quale si chiede l'attivazione di una convenzione per l'effettuazione di tirocini pratici per psicologi e psicoterapeuti frequentanti la medesima Scuola di specializzazione;

ESAMINATI il testo della bozza di convenzione nonché i contenuti dei decreti M.I.U.R del 01.08.2011, con cui la Scuola di cui trattasi è stata formalmente riconosciuta idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia, nei termini previsti dal D.M. 11.12.1998, n. 509;

VISTO ed esaminato l'art. 3 della Legge 18.2.1989 n. 56, relativo all'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

LETTI ed esaminati, ove richiamabili, l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dal Direttore Responsabile dell'UONPIA, dr.ssa Antonella Costantino, in merito all'attivazione della Convenzione;

DATO ATTO che dall'instaurando rapporto di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti preliminarmente all'avvio del tirocinio dovranno produrre copia delle specifiche coperture assicurative per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, operanti per le attività di tirocinio e per il suo intero periodo, nonché per le eventuali proroghe;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

1. di approvare la stipula di una convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia denominata "ISIPSE'", con sede legale in Roma, via Tacito, 7 e sede periferica in via Copernico, 59 Milano (C.F. 08600691003), secondo il testo allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

IRCCS di natura pubblica



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. 1681

del 29 LUG. 2014

Atti n. 746/2014

2. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al precedente punto 1. non comporta alcuna spesa per questo Ente e che i tirocinanti, preliminarmente all'avvio del tirocinio, dovranno produrre copia delle specifiche coperture assicurative per il rischio infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, operanti per le attività di tirocinio e per il suo intero periodo, nonché per le eventuali proroghe;
3. di disporre l'invio del presente provvedimento alle strutture interessate, per il rispettivo seguito di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO

dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott. Osvaldo Basilico

REGISTRATA NEL RILEVICO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA 29 LUG 2014 N. 1681

Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia

Convenzione tra la Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e La Scuola Milanese di Psicoterapia ISIPSE' (Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalitica relazionale), per lo svolgimento di tirocini curriculari per Psicologi e Psicoterapeuti.

TRA

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, con sede legale via F. Sforza, 28 - 20122 MILANO, C.F. e P.I. 04724150968, rappresentata dal direttore generale, dr. Luigi Macchi,

E

La Scuola Milanese di Psicoterapia ISIPSE' (Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalitica relazionale), (C.F. 08600691003), con sede legale in Via Tacito, 7 Roma e sede periferica in via Copernico, 59 - Milano, rappresentata dal legale rappresentante dott.ssa Mariangela Tempestini,

PREMESSO

- che l'art. 3 della L. 18.02.1989, n. 56 prevede che l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della Laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in Psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10.03.1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitaria o presso istituti a tal fine riconosciuti con le procedure di cui all'art. 3 del citato DPR;
- che l'Istituto ISIPSE' è stata riconosciuta con D.M. del 01.08.2011 dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica come "idonea" ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia;
- che l'art. 8 del DM 11.12.1998 n. 509 stabilisce che i Corsi per la preparazione alla professione di psicoterapeuta hanno durata almeno quadriennale e che le ore di tirocinio devono effettuarsi in strutture o servizi pubblici e privati nei quali l'allievo possa confrontare ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, al fine di collaborare nella formazione specialistica di medici e psicologi nelle aree della psicologia clinica e psicoterapica, assicura all'interno delle proprie strutture, in particolare presso le strutture della U.O.N.P.I.A., l'espletamento dell'attività idonea all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa agli studenti dell'Istituto ISIPSE' ai sensi dell'art. 8 del DM 509/98.

La Fondazione potrà accogliere un numero massimo di due allievi all'anno e, comunque, gli inserimenti saranno concordati volta per volta, in ragione della reale possibilità di accoglimento da parte della Fondazione, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili delle Strutture interessate e gli Organi direttivi della Scuola stessa.

Gli studenti saranno autorizzati alla frequenza delle strutture della Fondazione, previo colloquio preliminare e parere favorevole espresso da parte del direttore del dipartimento di salute mentale ovvero del responsabile della medesima area omogenea/UOC, in ragione della struttura aziendale dove verrà svolto il tirocinio.

Gli allievi tirocinanti faranno riferimento allo Psicoterapeuta-Tutor responsabile individuato nella struttura interessata, afferente alla Fondazione.

Art. 2

L'Istituto ISIPSE' presenterà con congruo anticipo richiesta di autorizzazione al tirocinio per i propri allievi interessati, con tutti i riferimenti del caso, il progetto formativo e le indicazioni del proprio tutor. La Fondazione provvederà anch'essa all'assegnazione di un proprio tutor.

Art. 3

La Fondazione si impegna a:

- individuare un tutor per ogni allievo, dotato dei necessari requisiti tecnico-scientifici;
- autorizzare lo studente a frequentare le strutture aziendali con idoneo provvedimento amministrativo;
- rispettare ed a far rispettare il piano di tirocinio - redatto dalla Scuola - e concordato con il tutor in tutti gli aspetti (finalità, contenuti e tempi);
- trasmettere all'Istituto al termine dell'annualità di tirocinio, una scheda indicante le ore, l'attività effettuata e gli obiettivi raggiunti durante il tirocinio;
- a sottoscrivere annualmente il libretto di tirocinio da parte del legale rappresentante dell'Azienda o da altro Dirigente appositamente delegato, vistato dal tutor e fornito dalla Scuola, e dove lo studente annoterà l'attività effettuata;
- segnalare tempestivamente alla Scuola qualsiasi incidente possa accadere ai tirocinanti.

L'Istituto ISIPSE' è tenuto a far sottoscrivere agli studenti una dichiarazione con la quale il tirocinante si assume l'impegno di:

- svolgere le attività previste dal piano di tirocinio;
- seguire le indicazioni del tutor;
- rispettare i regolamenti e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
- mantenere l'obbligo alla riservatezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene a progetti, programmi e/o iniziative dell'Azienda;
- richiedere l'autorizzazione all'Azienda per l'eventuale redazione/pubblicazione di elaborati.

ART. 4

Gli studenti in contatto con i pazienti e con i casi clinici, durante lo svolgimento dell'attività di tirocinio, sono tenuti a rispettare il segreto professionale su quanto vengano a conoscenza, mantenendo un comportamento consono all'ambiente, con particolare attenzione al rispetto della privacy e della dignità della persona.

ART. 5

L'Istituto ISIPSE' garantisce agli studenti idonee coperture assicurative contro i rischi della RCT e degli infortuni derivanti dalla partecipazione, in qualità di tirocinanti, alle attività aziendali, nonché un'adeguata supervisione clinica.

Le stesse polizze dovranno essere prodotte in copia alla Fondazione, nelle forme di cui al D.Lgs. 445/2000, prima dell'avvio del tirocinio stesso e, negli anni seguenti, inviati gli aggiornamenti.

Art. 6

La Fondazione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, assicura al tirocinante, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi della medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori.

La stessa realizza inoltre, sulla base della valutazione dei rischi, la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legislazione vigente, fatta salva la previsione della sussistenza di valida certificazione d'idoneità rilasciata dal medico competente dell'Istituto, che assicura comunque un'adeguata supervisione clinica.

L'Istituto ISIPSE' provvede a garantire la formazione e l'informazione in materia di sicurezza sui rischi specifici relativi alle mansioni in linea con il D.Lgs. 81/08, come già prevista all'interno dei piani di studio e dettagliata per ogni corso a studenti, tirocinanti, specializzandi, dottorandi, ecc. Il tirocinante è tenuto all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia emanati dalla Fondazione ed all'utilizzo dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) messi a disposizione dallo stesso.

Art. 7

Le parti danno atto che a norma di legge il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgenza di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo tirocinante e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Art. 8

La presente convenzione non comporta alcun onere di spesa né per l'Istituto ISIPSE', né per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

Art. 9

La convenzione ha la durata di 24 mesi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, fatta salva la facoltà non condizionata di disdetta per entrambe le parti, da comunicarsi per iscritto, salvaguardando la conclusione di eventuali tirocini già avviati.

Art. 10

In caso di controversie le parti si impegnano a comporre le stesse in via bonaria, nell'impossibilità, eleggono domicilio il foro di Milano.

Art. 11

Imposte e oneri, se dovuti, inerenti e conseguenti alla presente convenzione saranno a carico dell'Istituto ISIPSE'.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, li

Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico
Il Direttore Generale
Dr. Luigi Macchi

Istituto ISIPSE' - Scuola di Psicoterapia ISIPSE' (Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalitica relazionale)

Il legale rappresentante

Dott.ssa Mariangela



SCUOLA - ISIPSE